

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CERVIA
(PROVINCIA DI RAVENNA)

* * *

CONCESSIONE STAGIONALE A CARATTERE TEMPORANEO DI AREA DEMANIALE MARITTIMA PER L'USO E LA GESTIONE DI UNA PORZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA DI CERVIA E RELATIVI MANUFATTI AD USO SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOI, DOCCE, CON RIFERIMENTO ALLA STAGIONE ESTIVA 2020, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 GIUGNO E IL 31 AGOSTO.

* * *

ART. 1 - OGGETTO E DURATA

Il Comune di Cervia concede a una concessione stagionale a carattere temporaneo per l'uso e la gestione di una porzione di area demaniale marittima delle dimensioni di mq 1500,00 ubicata a Cervia, Lungomare Deledda n. 192/193, nonché per l'uso e la gestione dei manufatti ad uso servizi igienici, spogliatoi, docce ubicati a Cervia Lungomare Deledda n. 192/193 e a Milano Marittima UTE 269bis, il tutto come meglio evidenziato nella documentazione allegata.

La presente concessione, a carattere stagionale e temporaneo, ha validità per la stagione balneare 2020, nel periodo che va dal 1 giugno al 31 agosto, comprensivo delle fasi di montaggio e smontaggio delle eventuali strutture previste. Le aree, entro e non oltre la data del 1 settembre, dovranno essere restituite in pristino stato all'Amministrazione comunale, libere e pulite.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, alla scadenza, procedere al rinnovo della concessione per un'ulteriore annualità.

ART. 2 - MODALITA' D'USO E ALLESTIMENTI

L'uso e la gestione del compendio oggetto della presente concessione deve essere conforme al progetto presentato, e deve contemplare un programma di manifestazioni ed eventi a carattere sportivo, ludico, ricreativo, culturale ecc.. caratterizzato da elementi di innovazione e valorizzazione della risorsa spiaggia, in grado di arricchire ulteriormente l'offerta e di rendere ancora più attrattiva la nostra località. Per sostenere le spese necessarie per la realizzazione dei vari eventi, nonché quelle necessarie per la gestione dei manufatti ad uso servizi igienici, docce e spogliatoi, è contemplata la facoltà per l'aggiudicatario di concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi. L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di vietare qualsiasi sponsorizzazione che l'aggiudicatario intenderà stipulare e/o avrà stipulato qualora:

- possa derivarne un conflitto di interesse tra attività pubblica ed attività privata;

- il messaggio pubblicitario possa arrecare un possibile pregiudizio o danno all'immagine, alle iniziative o alle politiche dell'Amministrazione comunale;
- la stessa sia inaccettabile per motivi di opportunità generale;
- in tutte le ipotesi in cui possa essere utilizzata per fini contrari alla legge o al buon costume.

Il progetto di gestione della porzione di spiaggia libera interessata, potrà prevedere allestimenti a carattere precario e temporaneo, che non dovranno avere rilevanza ai fini edilizi. Non potranno essere previste strutture coperte e saranno vietate le attività di vendita e ristorazione. Gli allestimenti dovranno tenere conto del contesto di pregio in cui si inseriscono, nonché dei vincoli di tutela paesaggistica insistenti sull'area de qua e dovrà sempre essere garantita la permeabilità visiva tra il mare ed il lungomare, evitando di creare barriere.

ART. 3 - SOSPENSIONE

L' esercizio della gestione, nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto, non potrà mai essere sospeso salvo casi di forza maggiore da valutarsi dall'Amministrazione concedente, alla quale il concessionario dovrà notificare le relative circostanze immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla data in cui si sono verificate, rimanendo in facoltà del Comune di Cervia autorizzare la sospensione per un periodo non superiore a sette giorni.

In caso di sospensione non autorizzata, ovvero per un periodo superiore a quello assentito, oppure nel caso in cui non vengano rispettate le prescrizioni dettate e/o in caso di mancata realizzazione delle iniziative previste, sarà applicata una penale di euro 100,00 al giorno per ogni giorno di sospensione, ferma restando la facoltà del Comune di Cervia di dichiarare la revoca della concessione e/o la decadenza della stessa.

ART. 4 - CANONE

Per la concessione del bene demaniale di cui al presente atto il concessionario è obbligato al pagamento del canone nella misura stabilita dall'art. 3 del D.L. n. 400/93, così come convertito con Legge n. 494/93 pari ad Euro _____, oltre ad € _____ dovuti a titolo di imposta regionale 5%, liquidato in via anticipata come da quietanza di pagamento che si allega al presente atto.

Gli importi previsti per l'anno 2020 sono i seguenti:

- euro 1,31171 per ogni mq di superficie scoperta occupata;
- euro 2,18620 per ogni mq di superficie coperta;

L'importo sarà calcolato sulla base dell'effettivo periodo di occupazione.

ART. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Il concessionario inoltre, si obbliga formalmente con il presente atto ad accettare senza alcuna riserva anche tutte le sotto elencate condizioni particolari, e prescrizioni specifiche esecutive, come individuate dall'Amministrazione concedente e dalle altre Autorità/Organi interessati per i pareri di competenza, ed in particolare:

- a) assicurare la piena funzionalità in sicurezza di tutte le strutture e la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la pulizia quotidiana ripetuta dei manufatti ad uso servizi igienici, spogliatoi e docce che devono restare ad uso libero e gratuito;
- b) assicurare la piena funzionalità in sicurezza di tutte le strutture e gli allestimenti previsti nel rispetto della normativa in materia di corretto montaggio, nonché il rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza imposte dalla normativa in materia di impianti;
- c) eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per conservare e salvaguardare il bene pubblico assegnato in concessione;
- d) impegnarsi formalmente, con il presente atto, ad ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni delle altre amministrazioni competenti in relazione all'utilizzo delle aree e delle strutture;
- e) provvedere a tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività ed iniziative previste e per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;
- f) munirsi di ogni tipo di concessione, licenza, autorizzazione, permesso o ulteriore titolo, previsto dalle norme in vigore, di competenza di altri enti o uffici, intendendosi il presente atto valido ai soli fini demaniali marittimi, rispettando, altresì, a tal fine, tutte le prescrizioni, condizioni e oneri imposti da tutti gli enti a qualsiasi titolo competenti, nonché di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo richiesto in base alle disposizioni vigenti;
- g) dare esecuzione al progetto di gestione presentato in sede di gara e realizzare gli eventi previsti nei termini e con le modalità ivi indicate;
- h) il concessionario sarà direttamente responsabile verso il Comune dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
- i) il concessionario non potrà eccedere i limiti di superficie assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
- j) in caso di realizzazione di eventuali abusi, ferma restando la responsabilità penale, il concessionario è tenuto a corrispondere i conseguenti indennizzi erariali e, se del caso, a demolire le opere realizzate abusivamente;
- m) il concessionario dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Amministrazione Finanziaria e del Comune di Cervia;
- n) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni imposte dalle vigenti Ordinanze balneari, nonché le disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico e le norme sul rispetto della quiete pubblica.

ART. 6 - CONSEGNA ED ACCETTAZIONE

Il bene demaniale viene concesso nello stato in cui si trova sia in superficie che in sottosuolo, restando a cura e spese del concessionario eseguire i lavori che occorressero per adattamenti, ripristini, e quant'altro necessario per la regolare gestione e salva la responsabilità che al concessionario possa eventualmente derivare dai suddetti lavori.

ART. 7 - RICONSEGNA

Alla scadenza del presente atto o nei casi in cui l'Amministrazione concedente, ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Navigazione, dichiara decaduto il concessionario o qualora il concessionario rinunci alla concessione, e comunque entro e non oltre la data del 1 settembre, le aree ed i manufatti assegnati in concessione dovranno essere riconsegnati in pristino stato all'Amministrazione comunale.

Qualora il concessionario non adempia, il Comune avrà la facoltà, previa diffida, di procedere d'ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza provvedendo al rimborso delle spese nei modi previsti dall'art. 84 del Codice della Navigazione.

ART. 8 – ALTRE NORME APPLICABILI AL RAPPORTO

Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare, oltre le condizioni risultanti degli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di Esecuzione, con le successive varianti, nonché nelle altre leggi e regolamenti vigenti.

ART. 9 - SPESE

Tutte le spese connesse e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario, ivi comprese quelle relative agli allacciamenti per la fornitura di energia elettrica, acqua, wifi ecc.. necessari per la realizzazione degli eventi proposti.

ART. 10 - DOMICILIO

Per tutti gli effetti del presente atto, il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in

_____.

SI ALLEGANO materialmente, quali parti integranti e sostanziali della presente concessione:

- a) Planimetria;
- c) Progetto presentato dal concessionario.

Per l'Amministrazione Comunale, _____

Per _____, _____